CAMERA DEI DEPUTATI 1667-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO

(ROGNONI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(REVIGLIO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

Presentato il 10 maggio 1980

NOTA. — Testo approvato dalla VI Commissione permanente Finanze e Tesoro nella seduta del 12 giugno 1980.
In data 13 giugno 1980 il relatore Citterio è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è soppresso.

All'articolo 2, nel primo comma le parole: decreto-legge 19 dicembre, *sono sostituite con le parole*: decreto-legge 29 dicembre;

nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizi di istituto;

al quarto comma, sono aggiunte le parole: ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende, *sono sostituite con le parole*: i loro consorzi ed aziende.

All'articolo 16, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di mag-

gioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.

All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola: personale, *sono aggiunte le parole*: nonché della concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981.

All'articolo 26, al primo comma è aggiunto il seguente periodo:

La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasioni di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo;

il secondo comma è soppresso;

nel terzo comma le parole: dei precedenti commi, *sono sostituite con le parole*: del precedente comma.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministri dell'interno e del tesoro, ed alla Regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1980, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare

per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

All'articolo 35, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma del presente articolo, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

All'articolo 36, nel primo comma, dopo le parole: dell'UPI – Unione delle province d'Italia, *aggiungere le parole*: dell'AICCE – Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa – e della FIARO – Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.

All'articolo 41, il primo comma è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, sempreché non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonché del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.